

COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 15 Reg. DEL 30 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020.

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma I dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, in sessione [] Ordinaria - [X] - Urgente, prevista dall'articolo 31, Legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. RUSSO Gaetano Aldo – PRES. C.C.	x		6. VICARIO Giuseppe		x
2. BELLISSIMO Eleonora – V/PRES. C.C.	x		7. ZINGALES Leone	x	
3. CALCO' Davide	x		8. CARRABOTTA Concetta		x
4. CORRAO Micol	x		9. SMIRIGLIA Cinzia		x
5. LO SARDO Anna Maria Rita	x		10. MICELI Antonino		x

ASSEGNATI: N. 10

IN CARICA: N. 10

PRESENTI: N. 6

ASSENTI: N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, il Dott. Russo Gaetano Aldo assume la Presidenza.

- Assiste il Segretario Comunale Dott. Enrico SPALLINO.
- Partecipa il Responsabile dell'Area Amministrativa Rag. Alfredo Pidalà

La seduta è pubblica nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione da COVID - 19.

IL PRESIDENTE

Il Presidente rileva, prima di passare alla discussione del 1° punto posto all'O.d.G., l'assenza ingiustificata dei Consiglieri di Minoranza Miceli, Carrabotta e Smiriglia. Tale assenza è stata rilevata anche nella seduta precedente del 12/06/2020.

Il Presidente continua rilevando anche l'assenza alla riunione del Responsabile dell'Area Economica/Finanziaria. Al riguardo invita il Segretario Comunale alle iniziative del caso atteso che, se non giustificato, non è tollerabile l'assenza di un responsabile del procedimento appositamente convocato per i punti in discussione all'odg. Viene meno il supporto e la necessaria consulenza ed informazione al Consiglio.

Prima di dichiarare aperta la discussione il Presidente comunica al Consiglio i motivi dell'urgenza della convocazione per il punto all'odg. Tali motivi sono riconducibili all'intervenuta normativa di proroga delle tariffe TARI alle medesime condizioni del 2019 peraltro già discusse nelle sedute del 01/06/2020 ma in particolare agli intervenuti benefici in favore delle imprese che beneficeranno della riduzione del 25% della tariffa TARI per i mesi di chiusura nel periodo di emergenza COVID. Tali benefici saranno riconosciuti con la deliberazione in agenda entro il 30 settembre dell'anno in corso. Il Presidente pertanto, non essendoci interventi mette in votazione i motivi di cui all'urgenza della convocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa in forma palese peralzata di mano da N. 6 consiglieri presenti e votanti su n. 10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: n. 6
- Contrari: n. 0
- Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di approvare le motivazioni d'urgenza.

Entra alle ore 17:14 il Consigliere Vicario Giuseppe (Consiglieri presenti n. 7) e alle ore 17,15 la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Rag. Gabriella Pidalà.

Il Presidente illustra ai presenti il contenuto della proposta di deliberazione relativa al 1° punto posto all'O.d.G. avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020, con la quale vengono determinate le riduzioni agli aventi titolo del 25% delle tariffe e le modalità di bollettazione TARI per il 2020 in attesa del piano finanziario ARERA di prossima adozione (entro il 31/12/2020).

Il Presidente, non essendovi ulteriori interventi, mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto esposto dal Presidente

- Vista la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
- Visto il parere reso dal Revisore Unico dei Conti;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con la seguente votazione espressa in forma palese peralzata di mano da N. 7 consiglieri presenti e votanti su n.10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **07 (unanimità)**

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui in premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, fa parte integrante del presente provvedimento.

Quindi il Presidente invita il Consesso a votare sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da N. 7 consiglieri presenti e votanti su n.10 assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **07 (unanimità)**

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Non essendovi ulteriori interventi, dichiara la seduta chiusa alle ore 17,25'



COMUNE DI LONGI
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROPOSTA REGISTRO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
N° 40 /2020
del 22/09/2020

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 159/2020
del 25.9.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Longi è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14

settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora approvato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Richiamata altresì la delibera di C.C. n. 30 del 7 agosto 2019 con cui sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 13/08/2014 e ss.mm.ii e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Richiamati, inoltre, i seguenti provvedimenti adottati nel contesto emergenziale in atto:

- la deliberazione n. 158/2020 di ARERA la quale prevede le seguenti riduzioni
 1. attività "chiuse per legge e successivamente riaperte", una riduzione della parte variabile che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi;
 2. attività "ancora soggette a chiusura", una riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%;
 3. attività che "potrebbero risultare sospese", per le quali l'Autorità rimanda la decisione agli "Enti territorialmente competenti", chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione
 4. attività "non soggette a sospensione per emergenza", per le quali dovrebbe essere l'Ente territorialmente competente a valutare riduzioni tariffarie "commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti" (articolo 2 della del. 158).

Dato atto che nella contingenza attuale non risulta possibile predisporre il PEF 2020 sulla base del nuovo metodo introdotto da ARERA;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 01.06.2020 con cui è stato approvato il Bilancio Comunale;

Considerato che è stato ritenuto opportuno confermare per il 2020 le tariffe Tari vigenti nel 2019 come determinate con delibera di C.C. n.30 del 7 agosto 2019, nelle more dell'approvazione del nuovo piano finanziario sulla base del metodo ARERA e delle eventuali modificazioni ad esso apportate dall'Autorità;

Ritenuto, pertanto, opportuno regolare le scadenze per il pagamento della Tari 2020 in attesa dell'approvazione del piano finanziario sulla base del metodo "Arera".

Ritenuto di poter fissare le seguenti scadenze:

- 1° rata in acconto con le tariffe tari 2019 al 31/10/2020, pari al 70 % del dovuto;
- 2° rata a saldo, con il conguaglio in riferimento al nuovo piano finanziario che dovrà essere approvato entro il 30/10/2020.

Ritenuto in forza della potestà regolamentare di cui all'art 52 del D.LGS 446/1997 e del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 di operare, per l'anno 2020, nei confronti di tutte le UND individuate dall'ARERA nella deliberazione 158/2020 la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa dovuta;

Ritenuto che la riduzione del 25% da applicare alla parte variabile delle tariffe dovute dalle UND contemplate dalla deliberazione ARERA sia assorbente rispetto a tutte le categorie di riduzioni disposte obbligatoriamente dalla deliberazione ARERA 158/2020;

Dato atto che le riduzioni che si intendono operare sono stimate in un importo massimo di € 3.000,00;

Dato atto che quota parte dei trasferimenti regionali e statali di cui all'art. 106 del DL 19 maggio 2020 n. 34 rappresenta la copertura finanziaria delle riduzioni del 25% della parte variabile delle UND contemplate nella deliberazione ARERA che si intendono operare;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

Tutto ciò premesso;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti Responsabili di Area;

Ritenuto di dover acquisire il parere del Revisore dei conti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la l.r. 11.12.1991, n. 48

PROPOUE


in attesa di determinazione del Piano economico finanziario definitivo del servizio rifiuti (PEF) per il corrente anno 2020, da approvare entro il 31/10/2020,

1. **di prendere** atto ed approvare, confermandole anche per l'anno 2020, le tariffe della TARI già vigenti per l'anno 2019, in attesa del piano definitivo;
2. **di introdurre** una riduzione straordinaria, a valere solo per l'anno 2020, in misura pari al 25% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche contemplate dalla deliberazione Arera n. 158/2020;
3. **di stabilire** per l'anno di imposta 2020 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI, in due rate, di cui due in acconto di pari importo ed una a saldo:
 - 1° rata in acconto con le tariffe tari 2019 al 31/10/2020, pari al 70 % del dovuto;
 - 2° rata a saldo, con eventuale conguaglio, con le tariffe tari 2020 al 30/11/2020;
4. **di dare atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 ottobre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 nella seconda rata del 30/11/2020 con le tariffe 2020 ;
5. **di dare atto** altresì che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dalla deliberazione ARERA 158/2020, saranno coperte con i trasferimenti statali e regionali destinati;
6. **di inviare** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI

Rag. Rosa Maria Schilirò



IL PROPONENTE:
IL SINDACO

Geom. Antonino Fabio



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. , RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. n.267/2000 e SS.MM.II.

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Longi, 22/09/2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la **REGOLARITÀ CONTABILE**, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, 22/09/2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

G. Pidalà

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 30.09.2020

DALLE ORE 17,00 - ALLE ORE 17,25.



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Località Campetto Plurimo 98070 LONGI (ME)

Ufficio Revisore Unico dei Conti

Parere n. 11/2020

Vista ed esaminata la seguente documentazione:

la proposta di deliberazione di C.C. n. 40 del 22 settembre 2020 avente ad oggetto: “ *Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020*”.

Visto

l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27.12.2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto

l’art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27.12.2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamati:

il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013 il quale stabilisce che “ il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

il comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato

l'art. 107 comma 5 del D.L n. 18/2020 convertito con modifiche ed integrazioni nella L n. 27 del 24 aprile 2020 secondo il quale i Comuni possono, in deroga all'art. 1 commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, visto che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI è stato differito al 30.09.2020 in quanto come previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 art. 107, comma 2 (cd Cura Italia) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre;

Vista

la delibera di C.C. n. 12 del 01.06.2020 con cui è stato approvato il Bilancio Comunale;

Ritenuto

di regolare le scadenze per il pagamento della Tari 2020 in deroga al vigente regolamento comunale, approvato con delibera del C.C. n. 13 del 13.08.2014 e ss.mm.ii;

1° rata in acconto con le tariffe tari 2019 al 31/10/2020, pari al 70% del dovuto;

2° rata a saldo, con eventuale conguaglio, con le tariffe tari 2020 al 30/11/2020;

Ritenuto

in forza della potestà regolamentare di cui all'art 52 del D.LGS 446/1997 e del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 di operare, per l'anno 2020, nei confronti di tutte le UND individuate dall'ARERA nella deliberazione 158/2020 la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa dovuta;

Considerato

che la riduzione del 25% da applicare alla parte variabile delle tariffe dovute dalle UND contemplate dalla deliberazione ARERA sia assorbente rispetto a tutte le categorie di riduzioni disposte obbligatoriamente dalla deliberazione ARERA 158/2020;

Dato atto

che le riduzioni che si intendono operare sono stimate in un importo massimo di € 3.000,00;

Vista

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 7.08.2019, con la quale sono state approvate le Tariffe TARI per l'esercizio 2019;

Visti

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti

i pareri favorevole resi in ordine alla:

Regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 , comma 1, del D.lgs. 267/2000

Regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 , comma 1, del D.lgs. 267/2000

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto, considerato, atteso, preso atto ed analizzato,

ESPRIME

Parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 relativamente sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020”*.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Rag. Angela Grasso

f.to digitalmente

Invita l'Ente entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 4 e 5 del DL n. 18/2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, secondo il metodo ARERA.

Ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA del 31/10/2019 n. 443/2019/rif, che si richiama integralmente: *“Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente”*.

Raccomanda all'Ente la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario.

Rammenta che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Firmato digitalmente da
GRASSO ANGELA
C: IT

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
Micol CORRAO

Micol Corrao

Il Presidente
Gaetano Aldo RUSSO

[Signature]

Il Segretario Comunale
Dott. Enrico SPALLINO

[Signature]

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, a far data dal 02-10-2020.
Longi, li 30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico SPALLINO

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale *Dott. Enrico SPALLINO* _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 30-09-2020 Il Segretario Comunale: *[Signature]*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, dal _____ al _____ e che non sono stati prodotti a questo ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico SPALLINO
